Chi può accedere

Possono accedere alla procedura i soggetti indicati all'art.2, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 14/2019, ossia i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, che versino in stato di sovraindebitamento, cioè:

- i consumatori
- gli imprenditori agricoli;
- le c.d. start up innovative di cui al D.L. n.179/2012, convertito con L.n.221/212
- gli imprenditori minori, ossia gli imprenditori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
- gli imprenditori cessati
- i soci illimitatamente responsabili
- i professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- le società professionali ex L. 183/2011;
- le associazioni professionali o studi professionali associati;
- le società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
- gli enti privati non commerciali.

Sono esclusi

- imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
- chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
- chi ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
- chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.

La procedura è riservata a coloro che:

• si trovano in uno stato di crisi, cioè nella condizione del debitore che rende probabile

l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

- si trovano in uno stato di insolvenza ossia nello stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"
- non abbiano già beneficiato in passato per un massimo di due volte dell'esdebitazione
- non abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per i procedimenti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali:

Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidere:

- per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- per la persona fisica non esercente attività d'impresa con la residenza o il domicilio;
- per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese.

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Gio 22 Set, 2022

Condividi
Reti Sociali
Quanto ti è stata utile questa pagina?
Average: 4 (1 vote)
(**************************************
Rate